





Allegato A

Contratto di collaborazione professionale ad esperto PNRR

Architetto

CUP D51B21004050006

- **VISTO** il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO la valutazione positiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'articolo 1, commi da 1037 a 1050;
- **CONSIDERATO** che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è iscritto, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia;
- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- VISTA la Missione 1- Componente 1 ed in particolare il Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", incluso nell'Investimento 2.2, per un importo totale assegnato pari a euro 368.400.000;

- **CONSIDERATO** che per l'Investimento 2.2 del PNRR il Piano ha previsto quale obiettivo di rilevanza europea da realizzare entro e non oltre il 31.12.2021, "il completamento della procedura di assunzione di un pool di 1000 esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica";
- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e ss.mm.ii., recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» ed in particolare l'articolo 9, comma 1, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a) del medesimo provvedimento, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse;
- VISTO l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e ss.mm.ii., il quale prevede che agli oneri relativi ai reclutamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, pari a euro 38.800.000 per l'anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 67.900.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1;
- VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- CONSIDERATO che il progetto nel cui ambito è stipulato il presente contratto ha assegnato il codice CUP D51B21004050006

- VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» ed in particolare l'articolo 12, il quale prevede l'esercizio di poteri sostitutivi nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, nonché a richiesta dei medesimi enti;
- ATTESO l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, in conformità con quanto previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ed in particolare le disposizioni contenute nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, volte a garantire la parità di genere e segnatamente:
 - a) l'articolo 17-quater con cui si introduce il principio secondo cui il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonché tutte le altre forme di assunzioni di cui al provvedimento in esame, ad eccezione di quelle per concorso, sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimento di un'effettiva parità di genere, secondo quanto disposto dal PNRR;
 - b) l'art. 1 comma 8 con cui si prevede che per il conferimento degli incarichi di collaborazione, le amministrazioni invitino almeno quattro professionisti o esperti tra quelli iscritti nel relativo elenco, e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere;

- c) l'articolo art. 1, comma 12 con cui si dispone che, fermo restando l'obbligo per le PA di riservare alle donne, esperte di provata competenza nelle materie di concorso e salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti delle commissioni di concorso, le commissioni esaminatrici delle procedure disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge 80/2021 sono composte nel rispetto del principio della parità di genere;
- VISTO il DM del 14/10/2021, recante "Modalita' per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 10/11/2021;
- VISTO il DPCM del 12 novembre 2021, recante "Conferimento di incarichi di collaborazione ai 1000 esperti" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 29 novembre 2021;
- VISTO il Piano territoriale della Regione Toscana trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in data 05/11/2021;
- VISTI gli avvisi pubblicati in data 30/11/2021 sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it) per la ricerca di "Ingegneri, Architetti, Esperti amministrativi, Ingegneri civili" per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti nel settore Edilizia e urbanistica (Task force "Ambiti territoriali"), con particolare riferimento a quelli connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- VISTO il "Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo" adottato con DDG pro-tempore dell'Agenzia della Coesione Territoriale n. 107 dell'08/06/2018 (d'ora in poi il "Regolamento 107/2018" o il "Regolamento") pubblicato sul sito dell'Agenzia, con specifico riferimento all'art. 7 comma 8 per quanto attiene in particolare ai parametri di compensi massimali annuali e per giornata in base ai profili ed anni di esperienza professionale nel settore;
- CONSIDERATO che i parametri indicati nel citato "Regolamento", già ampiamente utilizzati per i contratti di esperti selezionati ed incaricati nell'ambito delle politiche di coesione e nello specifico dei Programmi Operativi 2014-2020 di rafforzamento della capacità amministrativa e assistenza tecnica a titolarità dell'Agenzia della Coesione territoriale, nell'ambito dei quali il DFP ha avuto assegnata la delega per l'attuazione di specifiche linee di azione, possono essere considerati validi come riferimento anche per gli esperti contrattualizzati per le coerenti attività di supporto previste nell'ambito del Subinvestimento 2.2.1 di che trattasi;
- VISTO lo schema tipo di contratto di collaborazione professionale ad esperto PNRR
 predisposto dal MEF e pervenuto per il tramite della Conferenza Regioni in sede di
 Coordinamento tecnico Affari Istituzionali e Ambito Personale, il 10 novembre 2021, poi

modificato ed inviato nella sua versione definitiva con comunicazione della medesima Conferenza Regioni in data 20 dicembre 2021;

Tutto ciò premesso e considerato

| CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------|-------------|----------|------|------------|--------------|--------|--------------|------------------|------|
| - CF: | , Pa | rtita | a IVA: | | | , che a | ccetta media | ante l | la sottoscri | izione del prese | nte |
| di seguito Esp | perto, nat | o a | d | _ il | | _e reside | nte a | | _, | , CAP: | |
| collaborazion | ie, secon | do 1 | le modalità | i e le o | conc | lizioni di | seguito spe | cific | ate, all'Ar | ch. Silvia More | etti |
| personale, g | estione | e | sicurezza | sedi | di | lavoro, | conferisce | un | incarico | professionale | d |
| Regione Tose | cana, (C. | F. | 013860304 | 488) i | n pe | ersona de | el Direttore | della | Direzion | e Organizzazio | ne |

Art. 1

(Premesse)

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

(Disciplina applicabile)

2.1 Il presente contratto di lavoro autonomo disciplina un rapporto di collaborazione professionale per profilo "middle" ai sensi del Regolamento 107/2018, soggetto alle disposizioni vigenti in materia escludendo, in ogni caso, che si possa configurare come rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione.

Art. 3

(Oggetto dell'incarico)

- 3.1 L'incarico ha per oggetto il supporto tecnico-operativo alla Regione Toscana nell'attività di gestione delle procedure complesse, in funzione dell'implementazione delle attività di semplificazione previste nel PNRR da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione titolare dell'Investimento "2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance".
- 3.2 Nello specifico l'incarico si riferisce alle attività di supporto e consulenza per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti del territorio regionale coinvolti negli interventi di

semplificazione di procedimenti amministrativi concernenti prioritariamente le materie dell'urbanistica e dell'edilizia.

Gli Esperti andranno a supportare gli enti territoriali sulla base dell'assegnazione effettuata alla luce delle priorità individuate dalla Cabina di Regia, fondate a loro volta sulle specifiche esigenze rappresentate dagli enti territoriali per il tramite di ANCI Toscana e Upi Toscana.

3.3 In particolare l'Esperto si occupa di:

- supportare gli uffici tecnici degli enti territoriali individuati a norma del successivo art. 4.1 nella messa a punto degli aspetti urbanistici e paesaggistici in interventi di rigenerazione urbana, valorizzazione del paesaggio, sviluppo di reti tecnologico-distributive, insediamenti, interventi di manutenzione straordinaria di edifici pubblici, interventi per la mobilità sostenibile e ciclovie anche attraverso analisi dati rilievi, sopralluoghi, verifiche, redazione di relazioni, elaborati grafici, riunioni e incontri con i soggetti competenti al rilascio dei pareri previsti dalle leggi vigenti per l'ottenimento dei necessari pareri in materia;
- supportare agli uffici tecnici degli enti territoriali individuati a norma del successivo art. 4.1 nella preparazione e gestione di procedimenti di esproprio e nei procedimenti di variante urbanistica;
- svolgere tutte le ulteriori attività individuate nell'allegato 1 al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale.

Art. 4

(Obblighi dell'Esperto)

4.1 L'Esperto espleta il presente incarico con mezzi e organizzazione propri e, pur non essendo soggetto a vincoli di orario predeterminati, si obbliga a rendere le proprie le prestazioni con le modalità di esecuzione concordate con il Dirigente di riferimento dell'ente territoriale in cui l'Esperto svolge prioritariamente la propria attività. Sia l'ente territoriale, sia il Dirigente di riferimento saranno individuati dall'Associazione Nazionale Comuni (ANCI) della Toscana e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) della Toscana sulla base delle esigenze dalle stesse valutate, ferma restando la possibilità di modificare la predetta individuazione durante la vigenza dell'incarico. Le prestazioni professionali dell'Esperto coincidono con lo svolgimento di attività e consegne connesse al conseguimento di specifici obiettivi di cui è data evidenza e formalizzazione, con apposito scadenzario, nell'allegato 1 al presente atto - cd. "Terms of reference". La natura delle prestazioni di consulenza e di supporto in favore di Regione Toscana, oggetto del presente contratto, comporta che le stesse – fermo restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l'autonomia di esecuzione – possano svolgersi secondo diverse modalità quali, in via

esemplificativa: attività desk o field presso l'Amministrazione, enti locali del territorio od altri soggetti pubblici e privati interessati dalle misure di semplificazione oggetto del presente incarico consistente in produzione di documenti, pareri, studi, ricerche, analisi e controllo di documentazione, interlocuzioni dirette e indirette, partecipazioni a riunioni coerentemente con le attività oggetto dell'incarico di cui all'art. 3 del presente contratto. L'Esperto, pur in assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione, è tenuto a curare il raccordo con l'Amministrazione committente e con gli enti territoriali di riferimento e a tenere informati gli stessi in ordine all'avanzamento delle attività, anche mediante la partecipazione ad incontri e riunioni di coordinamento e la trasmissione di report periodici secondo il modello e i contenuti di cui agli allegati 2 e 3 al presente atto.

- 4.2 L'Esperto è tenuto ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale prodotto direttamente dall'amministrazione ovvero proveniente da altre amministrazioni o altri soggetti, di cui viene in possesso nell'espletamento dell'incarico, nonché sui risultati, anche parziali, della propria attività, in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.), fatto salvo il caso in cui Regione Toscana ne disponga, previo assenso dell'altra Parte, la diffusione secondo le modalità ritenute più opportune.
- 4.3 Tutti i diritti di proprietà e di utilizzazione degli eventuali elaborati originali predisposti dall'Esperto nell'espletamento del presente incarico rimarranno di proprietà esclusiva di Regione Toscana che ne potrà disporre, previo assenso dell'altra Parte, la diffusione o la pubblicazione secondo i propri fini istituzionali, con la menzione a favore dell'autore della sola paternità dell'opera.
- 4.4 L'Esperto, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con riguardo alle attività svolte o in corso di svolgimento e che tale condizione riguarda anche il coniuge, i conviventi, i parenti e gli affini fino al terzo grado.
- 4.5 L'Esperto, compatibilmente e nel rispetto degli impegni assunti con il presente contratto, sarà libero di effettuare prestazioni professionali in favore di terzi purché queste non comportino l'insorgere di conflitti di interesse, anche con riferimento al coniuge e ai parenti e affini sino al terzo grado, con l'attività oggetto del presente contratto. Le eventuali altre attività professionali dell'Esperto non devono, in ogni caso, impedire il raggiungimento dei risultati o compromettere gli standard di qualità connessi agli impegni assunti ai sensi del presente contratto.

4.6 L'Esperto, con la sottoscrizione del presente contratto, prende atto che l'attività di cui al presente incarico è incompatibile con qualsiasi altra attività, in corso di svolgimento e futura (nei limiti della durata del presente incarico), in favore di altre amministrazioni/enti/società relativa ad iniziative e/o progetti comunque finanziati a valere sulle risorse del Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" della M1C1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e si impegna a garantire il non insorgere di suddetta incompatibilità. L'Esperto si impegna a comunicare a Regione Toscana, in forma di autocertificazione, le ulteriori prestazioni professionali svolte, nonché ogni eventuale variazione intervenuta, per le finalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii, n. 39/2013 e ss.mm.ii. e art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., con la descrizione di tali attività e l'espressa dichiarazione che le stesse sono compatibili e non concorrenti con l'incarico di cui al presente contratto. Tale dichiarazione deve fornire adeguata giustificazione che le suddette attività non impediscano il raggiungimento dei risultati di qualità connessi agli impegni assunti ai sensi del presente contratto.

4.7 L'Esperto, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione, di accettare e di impegnarsi all'osservanza ed al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento di Regione Toscana - pubblicato sul sito web istituzionale.

4.8 L'Esperto si impegna, altresì, a rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 20 del D. Lgs. 8/4/2013, n. 39 ai fini della pubblicazione, sul sito istituzionale di Regione Toscana, unitamente al proprio CV, come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013.

4.9 Le parti si obbligano a conservare copia di tutta la documentazione concernente lo svolgimento del presente incarico per i 5 anni successivi alla conclusione delle attività professionali.

4.10 La violazione delle prescrizioni sopra descritte comporta l'immediata risoluzione dell'incarico per inadempimento.

Art. 5

(Obblighi dell'Amministrazione)

5.1 Regione Toscana, anche per il tramite degli Enti territoriali di riferimento, potrà mettere a disposizione dell'Esperto, laddove necessario o richiesto, una postazione di lavoro, non dedicata,

nonché le strutture ed i materiali necessari per lo svolgimento dell'incarico attribuito, applicando le previste misure per la tutela della salute e della sicurezza.

Art. 6

(Durata dell'incarico)

- 6.1 L'incarico, quantificato in via assolutamente presuntiva e indicativa in un impegno massimo amnuo di numero 128 (centoventotto) giornate/persona (*profilo "middle"*) da espletarsi in modo funzionale e indicativamente temporalmente omogeneo, decorre dalla sottoscrizione del presente contratto e termina il 31/12/2022 fermo restando quanto previsto dai successivi artt. 9 e 10 ed è rinnovabile, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, nelle modalità e nelle forme di cui all'art. 1 comma 2 del DL n. 80/2021, sulla base del raggiungimento dei risultati previsti a livello nazionale e della valutazione positiva delle attività svolte. Il suddetto impegno, indicato in via assolutamente presuntiva e indicativa, in nessun modo può essere considerato quale impegno o obbligo di Regione Toscana di assicurare un numero di giornate/persona e quindi un corrispettivo minimo a favore dell'esperto, rimanendo comunque fermo quanto stabilito nel successivo articolo 7. Il numero di 128 (centoventotto) giornate/persona (*profilo "middle"*) costituisce conseguentemente il limite massimo della prestazione richiesta all'Esperto, fatto salvo quanto stabilito con il successivo punto 6.2, ma non un limite minimo garantito.
- 6.2 Fermi i limiti massimi del monte giornate/persona attribuito all'Esperto per la durata dell'incarico, stimato in complessive 128 (centoventotto) giornate/persona (*profilo "middle"*) (determinate sulla base del precedente § 6.1), in corrispondenza delle necessità operative e funzionali scaturenti dall'attuazione del progetto, possono essere richieste all'Esperto prestazioni che comportano una rimodulazione delle giornate/mese. Eventuali modifiche, in incremento o diminuzione, del numero di giornate/persona rispetto a quelle indicate al punto 6.1, comunque entro i tetti massimi (giornate/persona e compenso annui) previsti dall'art. 7, comma 8 del "Regolamento" per il profilo "Middle", dovranno risultare da addendum contrattuale.
- 6.3 Al di fuori della facoltà di rinnovo di cui al punto 6.1, Regione Toscana si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, lettera c) del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., qualora permanga l'esigenza di continuare ad avvalersi delle prestazioni di cui al presente incarico in relazione alla durata del progetto,
- a condizione che le attività svolte abbiano avuto una valutazione positiva ed a seguito del raggiungimento dei risultati previsti;

- al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili all'esperto, ferma restando in tal caso la misura del compenso pattuita con il presente atto.
- 6.4 Regione Toscana anche a seguito di segnalazione del Dirigente di riferimento dell'ente territoriale individuato a norma del precedente art. 4.1 in coerenza con l'assegnazione che verrà disposta, qualora esigenze legate all'attuazione del PNRR giustifichino la conclusione del rapporto contrattuale, potrà recedere dallo stesso, dandone preavviso motivato all'altra parte entro un congruo termine di un mese mediante posta elettronica certificata. L'Esperto, analogamente, potrà recedere dal rapporto contrattuale dandone preavviso entro il termine di un mese a Regione Toscana e all'ente territoriale in cui l'Esperto svolge prioritariamente la propria attività a norma del precedente art. 4.1- mediante posta elettronica certificata.
- 6.5 Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

Art. 7

(Corrispettivo)

7.1 Per l'esecuzione dell'incarico disciplinato nel presente contratto è riconosciuto all'Esperto - Profilo "Middle" - un compenso a giornata/persona pari a Euro 300,00 (trecento/00) giornalieri oltre I.V.A., se dovuta, e cassa professionale/rivalsa INPS, comprensivo di tutte le spese sostenute per l'adempimento degli obblighi succitati, fermo restando quanto disposto nel successivo § 7.3 e che verrà corrisposto con le modalità di cui al successivo § 7.4.

Rimangono fermi <u>i tetti massimi annui</u> previsti all'art. 7, comma 8 del Regolamento 107/2018 per il profilo "*Middle*", in termini sia di numero giornate/persona sia di compenso massimo computabili all'Esperto, in caso di prestazioni ulteriori alle 128 (centoventotto) giornate indicativamente previste (Cfr. § 6.1 e 6.2).

Il corrispettivo è calcolato in funzione del numero di giornate effettivamente lavorate e riconosciute dall'Amministrazione nella relazione sulle attività svolte e nei *timesheet* controfirmati dal Dirigente di riferimento individuato a norma del precedente art. 4.1, redatti secondo i modelli di cui agli allegati 2 e 3 al presente atto, che si intendono qui integralmente richiamati. L'intero costo derivante dalla sottoscrizione del presente contratto farà carico sul Progetto "Task Force Ambiti Territoriali" del PNRR, incluso nell'Investimento 2.2 (Subinvestimento 2.2.1), Missione 1, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

7.2 Il corrispettivo è da intendersi al lordo dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali previsti dalla legislazione vigente a carico dell'Esperto e con l'esclusione dei contributi previdenziali ed assicurativi posti, per legge, a carico di Regione Toscana.

7.3 Il compenso è corrisposto in relazione alle giornate effettivamente realizzate in ciascun bimestre solare di espletamento delle attività (i bimestri sono: gennaio-febbraio, marzo-aprile, maggiogiugno, luglio-agosto, settembre-ottobre, novembre-dicembre), previa presentazione da parte dell'Esperto di una fattura di pagamento, di una relazione sulle attività svolte e dei relativi timesheet controfirmati dal Dirigente responsabile/referente dell'Ente territoriale di riferimento presso il quale l'Esperto è assegnato, nonché della evidenza degli output e degli eventuali prodotti in originale relativi a ciascun periodo di riferimento, redatti secondo i modelli 2 e 3 allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. La mancata presentazione della documentazione giustificativa delle attività ovvero la loro incompleta o carente compilazione costituisce impedimento a procedere al pagamento delle prestazioni professionali. Il pagamento avverrà, in ogni caso, solo previa valutazione positiva dell'attività svolta in favore dell'Amministrazione e della congruità dei risultati conseguiti nell'esecuzione dell'incarico conferito all'Esperto rispetto agli obiettivi originariamente prefissati in sede di conferimento dell'incarico medesimo, come meglio specificati nell'allegato 1 al presente atto. Tale documentazione tecnico-contabile dovrà essere trasmessa all'Amministrazione, per il seguito di competenza, al massimo entro sette giorni lavorativi del mese successivo al bimestre di riferimento, fatta salva la possibilità di richiedere il differimento del termine per motivate esigenze. La fattura o la documentazione fiscale per il pagamento dovrà obbligatoriamente riportare il CUP del progetto. La fattura elettronica deve essere intestata a Regione Toscana - Giunta Regionale - Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro - Codice Fiscale 01386030488 - CUU PGF8TX ed essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, Codice procedimento 14826.

7.4 La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa fattura, salva regolarità della documentazione presentata.

Art. 8

(Ritenute previdenziali, fiscali e assicurative)

- 8.1 Regione Toscana Direzione programmazione e bilancio Settore contabilità provvede al pagamento del corrispettivo all'Esperto, unitamente agli oneri dovuti per legge sulla base delle liquidazioni trasmesse dalle Direzioni competenti.
- 8.2 Regione Toscana Direzione programmazione e bilancio Settore contabilità provvede, altresì, ad effettuare il versamento delle ritenute fiscali previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 9

(Impossibilità della prestazione e cessazione del rapporto)

- 9.1 Qualora sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea della prestazione, l'Esperto si impegna a darne comunicazione immediata ove possibile, e comunque non oltre le 24 ore successive al verificarsi dell'evento all'ente territoriale individuato a norma del precedente art. 4.1 nella persona del Dirigente di riferimento, che valuterà, concordandole con Regione Toscana, le eventuali azioni da intraprendere al fine di assicurare la continuità dell'apporto specialistico. Tale comunicazione dovrà essere altresì contemporaneamente inoltrata alla Regione Toscana.
- 9.2 In caso di sospensione dell'esecuzione della prestazione per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni e comunque non oltre i 60 (sessanta) giorni, per eventi di cui al precedente § 9.1, il Direttore sottoscrittore del contratto, a seguito di segnalazione del Dirigente di riferimento di cui al precedente art. 4.1, si riserva la facoltà, in osservanza delle disposizioni interne vigenti per tali fattispecie, di risolvere il rapporto derivante dal presente contratto.
- 9.3 Il Direttore sottoscrittore del contratto, a seguito di segnalazione del Dirigente di riferimento di cui al precedente art. 4.1, potrà risolvere l'incarico per inadempimento degli obblighi assunti dall'Esperto con la sottoscrizione del presente contratto, mediante provvedimento motivato anche ai sensi degli artt. 1453 e seguenti c.c..
- 9.4 All'atto della cessazione del rapporto di collaborazione di cui al presente contratto, per qualsiasi causa, Regione Toscana Direzione programmazione e bilancio Settore contabilità non corrisponderà all'Esperto alcuna somma, indennizzo, buonuscita o altre indennità comunque ricollegabili, anche indirettamente, alla cessazione del rapporto contrattuale.

9.5 Nell'ipotesi di cui al precedente § 9.4 l'Esperto avrà diritto al corrispettivo di cui al precedente art. 7, in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto contrattuale.

Art. 10

(Clausola risolutiva espressa)

- 10.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che:
 - la violazione degli obblighi in capo all'Esperto, indicati all'art. 4 del presente contratto, nonché quelli di cui al precedente art. 9;
 - l'esecuzione della prestazione da parte di persone diverse dall'Esperto;
 - la verifica effettuata dalla Regione Toscana con esito negativo delle dichiarazioni rese dall'Esperto ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. in merito al possesso dei requisiti e titoli indicati e all'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, dell'art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;
- nonché ogni altra violazione degli obblighi in capo all'Esperto di cui al presente contratto, comporteranno la risoluzione di diritto del contratto con effetto dalla data di ricezione, da parte del destinatario della comunicazione, della volontà da parte del Direttore sottoscrittore del contratto, anche a seguito di segnalazione del Dirigente di riferimento di cui al precedente art. 4.1, di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tale comunicazione verrà effettuata a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 11

(Rinvio a norme di legge)

11.1 Per quanto non previsto nel presente contratto saranno applicabili le norme di legge vigenti.

Art. 12

(Trattamento dati)

12.1 L'Esperto acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Art. 13

(Foro esclusivo)

13.1 Per ogni controversia, nascente o connessa in qualsiasi modo all'esecuzione del presente contratto, le Parti concordano consensualmente ed espressamente sull'esclusiva competenza del Foro di Firenze.

Art. 14

(Attuazione e pubblicità)

14.1 Ai sensi dall'art. 3, commi 44 e 54 della Legge n. 244/2007, il presente contratto riceve attuazione, previa pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo corrispettivo, sul sito istituzionale di Regione Toscana.

14.2 Per l'inserimento nell'anagrafe delle prestazioni degli incarichi, l'incarico è inserito a cura dell'Amministrazione sul portale www.perlapa.gov.it/ della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, come previsto dalle vigenti disposizioni normative.

14.3 Il presente incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed in particolare dal D.Lgs, 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dall'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/ 2001 e ss.mm.ii.

Gli allegati al presente atto, come di seguito specificati

Allegato 1, Termini di riferimento dell'incarico

Allegato 2, Tabella riepilogativa mensile delle attività svolte dal collaboratore, Time sheet

Allegato 3, Relazione sulle attività svolte dall'esperto

sono da considerarsi parte integrante del contratto e recano evidenza, con apposito scadenzario, delle attività e consegne, anche intermedie e finali, dell'Esperto, delle relazioni sullo stato di avanzamento del lavoro e dello svolgimento di riunioni periodiche.

Luogo e data

| Il Dir | rettore | L' esperto | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|--|--|
| Dott. Giova | nni Palumbo | Arch. Silvia Moretti | | | | |
| (|) | () | | | | |